

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37353-il-danno-non-patrimoniale-e-le-sue-distinte-componenti-suprema-corte-di-cassazione-sez-iii-civile-sentenza-n-11851-15-depositata-il-9-giugno>

Autore: Iannone Paolo

**Il danno non patrimoniale e le sue distinte componenti,
Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n.
11851/15; depositata il 9 giugno**

“Il danno non patrimoniale e le sue distinte componenti, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 11851/15; depositata il 9 giugno”

1. Il decisum

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura del danno non patrimoniale con riferimento alle sue distinte componenti.

Il caso riguarda il decesso di una donna a causa di un tumore non tempestivamente diagnosticato. Gli eredi con domanda giudiziale chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'ammalata, iure proprio-iure hereditario, derivante dal protrarsi della patologia e della sofferenza fisica antecedenti alla morte.

Nel merito le Corti territoriali riconoscono la responsabilità del medico e della struttura ospedaliera, nonché il consequenziale risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 cod. civ.).

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale precisa la natura dell'art. 2059 cod. civ. e delle singole sottocategorie di danno.

2. Il danno non patrimoniale e le sue distinte componenti

Nella fattispecie in esame il pregiudizio si fonda sulla lesione di interessi giuridicamente rilevanti e insuscettibili dai valori economici che provocano la sofferenza interiore della persona, nonché l'alterazione delle dinamiche relazionali nella vita quotidiana.

Tali premesse si collocano alla base della qualificazione giuridica del danno non patrimoniale (ex art. 2059 cod. civ.). In tale prospettiva si sono individuate singole sottocategorie riguardanti il danno biologico, morale ed esistenziale.

Nella vicenda in esame i giudici di legittimità sottolineano la distinzione tra la componente morale ed esistenziale del danno non patrimoniale, in virtù della doppia dimensione dell'interesse tutelato: danno-relazione e danno-morale. Ciò posto, il danno-relazione si configura nell'alterazione della vita quotidiana nei rapporti esterni con gli individui, mentre il danno-morale concerne le conseguenze negative derivanti dalle condotte personali.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, per ogni lesione dell'interesse Costituzionalmente tutelato dell'individuo, si realizza una doppia dimensione del danno non patrimoniale.

La Suprema Corte valuta il danno alla persona in base alla fenomenologia della sofferenza, ma gli aspetti del vulnus devono essere analizzati secondo il ragionevole apprezzamento del giudice. Pertanto, nel decisum si stabilisce che le due componenti del danno non patrimoniale toccano la sofferenza e l'alterazione delle dinamiche relazionali.

A ben vedere, i giudici di legittimità evidenziano una visione più ampia dei danni alla persona, laddove i singoli pregiudizi riguardano lesioni diverse ed autonomamente risarcibili, nonché suscettibili dalla prova del danno conseguente alla violazione dell'interesse meritevole di tutela giuridica.

D'altronde l'alterazione delle proprie abitudini che inducono la persona ad operare scelte differenti nella sua vita di relazione con gli individui (danno esistenziale) determina un pregiudizio indipendente e, pertanto, concerne un risarcimento autonomo rispetto alla lesione di valori personali del soggetto (danno morale).

Le precedenti pronunce della Suprema Corte avevano sovvertito il decisum dei giudici di legittimità nella sentenza in commento. Infatti, si individuava nel danno non patrimoniale una categoria generale che non consentiva ulteriori suddivisioni in singole componenti.

Orbene, il pregiudizio e la lesione degli interessi dell'individuo nella sua vita di relazione restano sempre oggetto di risarcimento nell'ambito di una violazione dei diritti costituzionalmente inviolabili della persona (c.d. danno esistenziale).

In verità, il danno esistenziale rientra nella più ampia categoria di recente costruzione giurisprudenziale, ma è opportuno precisare che il richiamo all'art. 2059 cod. civ. è d'obbligo sia per i danni sofferenza che per i pregiudizi arrecati al soggetto nelle scelte di vita quotidiana. Pertanto, il risarcimento autonomo del danno morale rispetto al danno biologico e all'alterazione delle dinamiche relazionali passa sempre dalla previsione normativa stabilita dal legislatore nell'art. 2059 cod. civ.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, l'art. 2059 cod. civ. è stato al centro di numerose discussioni dottrinali e giurisprudenziali e, tra tutte, si ricorda altresì la questione di legittimità costituzionale, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., nell'ambito di limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale relativamente al fatto illecito costituente reato. Tornando alla sentenza in commento, le singole sottocategorie di danno previste nell'art. 2059 cod. civ. attengono a distinte lesioni arrecate alla persona (dalla sofferenza all'alterazione della vita quotidiana) prevedendo, sempre nell'ambito del fatto illecito, la loro risarcibilità richiamando il dettame normativo previsto all'art. 2043 cod. civ. (c.d. principio neminem laedere). Infatti, nell'architettura dell'illecito aquiliano è bene evidenziare la dicotomia esistente tra il danno-evento e il danno-conseguenza, laddove l'offesa in sé alla persona del danneggiato (quale danno ingiusto di diritti ed interessi dell'individuo protetti dall'ordinamento, c.d. danno-evento) non deve essere confusa con il pregiudizio arrecato dalla lesione del danneggiante (c.d. danno-conseguenza).

A ben vedere, il danno non patrimoniale (ex art. 2059 cod. civ.) deve essere interpretato come un'ampia categoria che ricomprende nella sua architettura ogni fattispecie lesiva dell'interesse dell'individuo insuscettibile dal contenuto economico, in quanto la sofferenza della persona e il danno morale in sé non possono comprendere una qualificazione autonoma, poiché il danno non patrimoniale viene giuridicamente riconosciuto nella sua interezza. Di conseguenza, la domanda giudiziale deve essere considerata estesa a tutti i suoi componenti che la integrano, pur rimanendo nell'ottica dell'autonomo risarcimento del danno morale rispetto al danno biologico e all'alterazione delle dinamiche relazionali. Concludendo, la sua liquidazione economica richiama l'applicazione della valutazione equitativa, in quanto la natura del pregiudizio ha ad oggetto la lesione di interessi riguardanti la sfera personale del danneggiato incidendo sulla stessa con paure, ansie, sofferenze, lesioni e/o altri elementi modificativi delle sue scelte di vita quotidiana nei rapporti di relazione.

Dott. Paolo Iannone

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO •

Art. 2059 cod. civ.